

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

169.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

169.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MASSIMO SCALIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE SPECCHIA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata:	
Scalia Massimo, <i>Presidente</i>	3	Specchia Giuseppe, <i>Presidente</i>	8
Audizione di Paola Pirotta, sostituto procuratore della Repubblica di Milano:		Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari:	
Scalia Massimo, <i>Presidente</i>	3, 6, 8	Specchia Giuseppe, <i>Presidente</i>	8, 11
Specchia Giuseppe, <i>Presidente</i>	8	Gerardini Franco (DS-U), <i>Relatore</i>	9
Pirotta Paola, <i>Sostituto procuratore della Repubblica di Milano</i>	3, 6, 8	Comunicazioni del presidente:	
		Specchia Giuseppe, <i>Presidente</i>	11

La seduta comincia alle 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Paola Pirotta, sostituto procuratore della Repubblica di Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sostituto procuratore di Milano, Paola Pirotta. L'audizione odierna si inquadra nell'ambito dell'iniziativa della Commissione volta a fare il quadro delle più significative azioni della magistratura nel settore del ciclo dei rifiuti in ordine alle attività svolte dalla criminalità organizzata.

Ringrazio quindi la nostra interlocutrice, che è accompagnata dall'ispettore Gianni De Podestà del nucleo operativo di Brescia del Corpo forestale dello Stato, e le cedo la parola.

PAOLA PIROTTA, *Sostituto procuratore della repubblica di Milano.* Desidero innanzitutto far presente che quello che posso personalmente riferire è quanto da me riscontrato operativamente nel corso delle indagini da me effettuate in materia ambientale. Aggiungo che ho sempre prestato particolare attenzione, sin dalla mia prima sede, a questa materia e che dalla fine del 1996 faccio parte del pool am-

biente della Procura circondariale di Milano, ora dipartimento ambiente della Procura della Repubblica di Milano.

Come potrete immaginare, come tutti gli operatori del diritto aspettavo con ansia l'entrata in vigore del decreto Ronchi; finalmente un testo unico in materia di rifiuti, attuativo delle direttive CEE, del concetto europeo di rifiuti e sicuramente risolutivo delle problematiche con particolare riferimento a quella dei residui, eccetera. La normativa, a mio modesto parere, è particolarmente evoluta dal punto di vista tecnico-normativo; mi riferisco in particolare alla ripartizione delle competenze tra gli enti territoriali, al sistema dei controlli, ai diversi regimi previsti (autorizzazione, comunicazione e iscrizione) nonché alla particolare attenzione posta dal legislatore con riferimento all'effettivo ripristino ambientale; quindi eliminazione delle conseguenze dannose e/o confisca dei beni.

Peraltro altrettanto non posso dire dal punto di vista sanzionatorio, nonché da quello pratico-operativo; mi spiego meglio ponendo l'accento su quello che ho potuto vedere dall'entrata in vigore del decreto Ronchi. Segnalo che, dall'entrata in vigore del decreto, sono aumentate in gran numero le notizie di reato collegate alle attività illecite in materia di smaltimento dei rifiuti. Mi riferisco ai dati della procura circondariale fino a gennaio scorso.

In particolare ho potuto osservare che, dietro il paravento della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in realtà si nascondono delle attività di smaltimento illecito ufficialmente dichiarate at-

tività di recupero. Tutto ciò a mio avviso è stato reso possibile da alcuni fattori che ora illustrerò.

Il primo è la mancata imposizione di una garanzia fideiussoria per la comunicazione. Questo rende possibile la creazione di numerose società nullatenenti. Il secondo è la mancanza di adeguati controlli da parte della pubblica amministrazione; mi riferisco in particolare alla provincia che non esercita i propri poteri ai sensi del quarto comma dell'articolo 33. Con particolare riferimento alla provincia (mi riferisco chiaramente a quella di Milano) vorrei segnalare l'inadeguatezza strutturale degli uffici e l'assenza quasi totale dei sopralluoghi prima dell'inizio dell'attività nel termine dei 90 giorni previsti. Si è riscontrato che la comunicazione viene fatta ma l'attività è iniziata ancor prima della presentazione della comunicazione, quindi il termine di 90 giorni è assolutamente disatteso.

Sottolineo poi la scarsità dei provvedimenti di divieto di iniziare e/o proseguire l'attività previsto sempre dal predetto quarto comma; invero ho potuto notare solo la frequenza di provvedimenti di diffida. Al riguardo ho portato a titolo esemplificativo degli atti di un procedimento. Il provvedimento di diffida di fatto non solo è insufficiente per quanto riguarda l'attività posta in essere ma è anche deleterio dal nostro punto di vista perché nel momento in cui la procura contesta l'assenza di autorizzazione ritenendo che quella attività in comunicazione non abbia i requisiti della legge, nonostante ciò si è notato come la provincia insista ancora nel riconoscere l'attività come svolta in regime di procedura semplificata.

A tal fine produco un decreto di citazione nei confronti di tale Gaburri Elio, legale rappresentante di più società, e l'invio dello stesso decreto di citazione alla provincia ed alla regione con preghiera di notificare alla Procura di quali provvedimenti gli enti in indirizzo avessero adottato o avessero inteso adottare. La risposta della regione non c'è stata, nonostante un sollecito. La provincia ha

risposto che dopo la lettera avevano mandato un tecnico e riscontrato una inosservanza alla comunicazione, con ciò non solo non riconoscendo la contestazione dell'accusa, ma creando un atto non utile e contrario al dibattito, che è poi il nostro fine.

Sempre con riguardo alla provincia segnalo l'inadeguatezza dell'anagrafe provinciale, che è istituita per ragioni sociali e non per persone fisiche, con ciò dando la possibilità alle stesse persone di comparire con più società; società, come ho detto prima, senza alcun tipo di garanzia fideiussoria. In questo modo più soggetti hanno numerosissime società in questa ed in altre province, né vi è controllo tra le province. Ad esempio, la provincia di Milano ha numerosissime province limitrofe; quelle di Pavia, Novara e Vercelli sono tutte molto vicine e si notano gli stessi soggetti che presentano più comunicazioni nelle singole province e praticamente esercitano la loro attività nello stesso territorio.

Passando ad altro punto, vorrei ora sottolineare la scorretta interpretazione, peraltro dominante nella pubblica amministrazione, per cui non solo le attività di recupero ma anche l'impianto di recupero e la sua realizzazione sono soggetti a comunicazione e non ad autorizzazione. Ho chiesto a questa Commissione come al Ministero dell'ambiente e all'ANPA un chiarimento, proprio perché la normativa in tal senso è biunivoca. Peraltro la Procura di Milano ritiene che la lettura debba essere in senso restrittivo, così come emerge dalla stessa rubrica delle norme; ad esempio dagli articoli 27 e 28 vediamo che viene indicata la realizzazione dell'impianto di recupero, mentre l'articolo 33 fa riferimento solo alle operazioni di recupero. Personalmente ritengo che il legislatore non a caso abbia previsto questa differenza.

Leggendo sempre l'articolo 31, che comunque richiama la costruzione dell'impianto, vediamo che si arriverebbe all'assurdo che per tale costruzione basta la comunicazione, mentre per l'esercizio delle operazioni di recupero, qualora non

rispettino le norme tecniche, ci vuole l'autorizzazione. Su questo gradirei l'aiuto di una vostra valutazione, perché se l'interpretazione dominante fosse invece quella di sottoporre la realizzazione dell'impianto di recupero ad autorizzazione, ci sarebbe sicuramente un maggiore controllo.

Un'altra osservazione che tengo a fare riguarda l'errata interpretazione, secondo me, data dai presidenti delle regioni e delle province autonome nelle conferenze del 9 e 30 luglio 1998, con riferimento ai criteri interpretativi del decreto Ronchi; determinazioni peraltro adottate dalla regione Lombardia, che ha emanato una circolare interpretativa. Sappiamo però che gli operatori si rivolgono alla regione e se quest'ultima dice loro che gli inerti non sono rifiuti, piuttosto che per le procedure di smaltimento, e che in alcuni casi possono addirittura non essere soggetti al regime della comunicazione, sappiamo bene come poi dal punto di vista operativo questa interpretazione crei dei problemi non irrilevanti. Mi sono permessa di depositare questo documento, anche se sicuramente esso è conosciuto dalla Commissione.

Un altro profilo che ho riscontrato e che, a mio parere, ha creato molti problemi, è l'assoluta mancanza nel decreto Ronchi della previsione di qualsiasi tipo di analisi per la classificazione del rifiuto. Quest'ultima infatti apparentemente, e comunque secondo l'interpretazione dominante, è fatta solo in funzione del codice CER, perlomeno ad una prima lettura dell'articolo 7 che stabilisce che sono rifiuti pericolosi quelli di cui all'allegato D, ancorché sia stata inserita la locuzione «sulla base degli allegati G, H ed I»; ma il fatto che la locuzione sia stata inserita proprio tra due virgole crea grossi problemi dal punto di vista operativo, poiché comunque il requisito per la pericolosità dei rifiuti è solo l'inserimento nell'allegato D senza dare alcun rilievo alla vera natura del rifiuto.

Anche a questo proposito ho depositato oggi la richiesta di un parere, con particolare riferimento al caso pratico delle

polveri di abbattimento fumi da industria siderurgica, che del nord d'Italia vengono prodotte in quantità ingenti nel territorio del Piemonte e contengono per la maggior parte piombo, cromo esavalente e cadmio in concentrazioni eccessive e che nonostante ciò vengono classificate come rifiuto codice 100203, quindi, non essendo inserite nell'allegato D, sono soggette alla procedura del riutilizzo perché non sono pericolose. Ciò determina il fatto assurdo che, se decidessimo di smaltire questo rifiuto in discarica, saremmo soggetti alle procedure previgenti ed a tutti i requisiti previsti dalla delibera del Comitato interministeriale del 1984; invece, se vogliamo riutilizzarlo e destinarlo al recupero, non è previsto alcun trattamento. Mi è capitato un processo dove, nonostante il perito avesse qualificato i rifiuti come non pericolosi secondo la nuova normativa, ho sostenuto che si trattava di rifiuti pericolosi per il loro contenuto intrinseco; era un caso in cui queste sostanze venivano riutilizzate per sottofondi stradali quando sappiamo che cromo esavalente, piombo e cadmio sono sostanze che non dissolvono e possono quindi creare seri problemi di inquinamento della falda.

Anche con riferimento a questo problema, che a mio parere è molto rilevante, ho redatto un quesito che oggi depositerò e che poi invierò anche all'ANPA ed al Ministero dell'ambiente. Ritengo che sarebbe sufficiente in questo caso introdurre nell'articolo 7 una semplice congiunzione - che peraltro era sicuramente ioni del legislatore di altrimenti non avrebbe avuto senso la modifica del Ronchi-*bis* - così come un'integrazione dell'articolo 57 dove non viene fatta menzione dell'attività di recupero. Un altro punto carente del decreto Ronchi è nell'obbligo limitato alla formulazione dell'identificazione che deve seguire il singolo viaggio del rifiuto e non la sua intera vita, dal luogo di produzione a quello di destinazione finale. Questo comporta che nei casi concreti, con tutti i noti meccanismi dei giro-bolla e dei falsi formulari, abbiamo la trasformazione me-

ramente cartolare del rifiuto per una sua destinazione in un luogo non idoneo a riceverlo.

Evidenziati tutti questi aspetti, oggi riscontriamo che le attività di gestione dei rifiuti sono di regola effettuate in regime di comunicazione, stravolgendo il dettato normativo secondo cui la regola è l'autorizzazione e la comunicazione è una mera eccezione, tant'è vero che l'articolo 33, comma 11, prevede anche l'inversione dell'onere della prova per l'effettiva e oggettiva destinazione e riutilizzo del rifiuto. Dico questo perché ho riscontrato una proliferazione di società, i cui rappresentanti legali sono teste di legno nullatenenti, formalmente esercitanti attività di recupero dei rifiuti ma sostanzialmente dedite esclusivamente ad un illecito smaltimento e di fatto gestite da soggetti già noti e dediti da anni ad attività illegali in questo settore, dei quali poi le farò alcuni nomi. In concreto, infatti, raramente viene esercitata una attività di effettivo riutilizzo e trattamento dei rifiuti e frequentemente si scopre la realizzazione di discariche non autorizzate, a volte anche di rifiuti pericolosi o comunque sostanzialmente tossici nocivi, che poi di regola vengono abbandonate determinando così ingenti danni non solo per il proprietario dell'area o del capannone, ma anche per gli enti territoriali preposti alla bonifica.

PRESIDENTE. Ha fatto bene a parlare di aree perché non sempre c'è il capannone.

PAOLA PIROTTA, Sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Nelle mie indagini, però, nella maggior parte dei casi ho riscontrato la presenza di capannoni, la cui esistenza ho notato in tutto il nord Italia, per esempio a Bergamo, Pavia, Novara, Vercelli, Ferrara e Vigevano, e non solo nel territorio di mia competenza.

Capita inoltre di accertare la trasformazione solo cartolare del rifiuto mediante il cosiddetto giro-bolla fra società commerciali e di trasporti regolarmente iscritte ma di fatto inesistenti, come

emerge ad esempio da trasporti che impiegano tre ore per il tragitto Milano-Caserta, che nello stesso giorno e alla stessa ora effettuano più trasporti, oppure che per trasferire i rifiuti da una ditta di produzione di forati ad un'azienda agricola con dispersione di fanghi in agricoltura distante circa 100 metri della stessa proprietà passano dalla Toscana ritirando delle polveri che, secondo le analisi, risultano non provenienti dalla produzione di laterizi.

Questi sono a grandi linee i fenomeni che potuto riscontrare e dei quali ho una netta e concreta percezione e di cui posso parlare con assoluta serenità. Vi è il problema delle ipotesi delittuose che si riescono a configurare in questo fenomeno. Faccio presente che non ho mai ipotizzato reati associativi sia perché sono di mia competenza solo da pochissimi mesi sia perché la prova del reato associativo è molto difficile anche perché non vi sono associazioni per delinquere per commettere contravvenzioni; questo fenomeno crea sicuramente reati dolosi perciò non si capisce perché il legislatore li tratte ancora come reati contravvenzionali, con ciò determinando non solo l'impossibilità di contestare una associazione per delinquere per commettere contravvenzioni, ma anche moltissime altre conseguenze quali la prescrizione (tre anni è veramente un tempo minimo e si fanno salti mortali per arrivare a delle condanne rispettando i termini prescrizionali); la mancanza di mezzi di indagine adeguati perché non si può procedere alle intercettazioni; l'impossibilità di chiedere misure cautelari; una polizia giudiziaria non particolarmente fornita di uomini e di mezzi proprio perché si occupa di reati contravvenzionali.

Le contestazioni che generalmente formulo, comunque, fortunatamente non sono poche. Sono innanzitutto le contravvenzioni previste dal decreto Ronchi, quindi il 51, terzo comma, con cui contesto la realizzazione più che la gestione della discarica, ritenendo che la comunicazione — regime al quale è sottoposta l'attività — non sia valida in quanto non

rispetta i requisiti e le norme tecniche della legge, in particolare il comma 11 dell'articolo 33 che mi dà la possibilità di tornare al regime autorizzatorio. Contesto l'articolo 51, comma 1, quando parlo di gestione di rifiuti senza autorizzazione e mi riferisco in particolare alle società commerciali di intermediazione e trasporto che non sono autorizzate (non ci sono ancora i decreti autorizzativi al riguardo) ed in alcuni casi l'articolo 51, comma 4, in relazione alle prescrizioni che sempre vengono riscontrate. Molto spesso contesto l'articolo 483 non tanto con riferimento all'articolo 52, cioè la falsità di moduli, di formulari e certificati che il decreto Ronchi ritiene penalmente rilevanti solo se riguardano rifiuti pericolosi, ma soprattutto con riferimento alla falsa comunicazione richiamata dall'ultimo comma dell'articolo 31; in questo modo abbiamo la prova che nella comunicazione si è commesso un delitto di falso corrispondente alla falsa rappresentazione della realtà soprattutto laddove viene dichiarato che del rifiuto viene effettuato un riutilizzo già all'origine dichiarato come falso. Nei casi al mio esame ho riscontrato che la falsa dichiarazione è nel senso di affermare che il rifiuto viene destinato alla produzione di Cdr, mentre sappiamo che non vi sono stabilimenti né privati né pubblici idonei a ricevere le quantità di rifiuti trattati da tutte queste società. Se questa circostanza è nota a noi operatori, figuriamoci se non lo è a chi pone in essere un'attività di produzione di cdr.

Contesto poi la truffa. Non la truffa semplice procedibile a querela, peraltro spesso improcedibile perché la querela appare tardiva laddove la persona offesa sia il proprietario del capannone o dell'area che viene indotto in errore circa la legittimità dell'attività dichiarata e comprovata da documentazione prodotta dall'ente pubblico, ma anche - questa è una mia ricostruzione che non so essere generale dibattito - una truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico, laddove il raggirò consiste nella falsa rappresentazione della realtà con la dichiarazione di

riutilizzo del rifiuti alla provincia e dove il vantaggio patrimoniale del truffatore è chiaro non solo per il guadagno derivante dal ricevimento del rifiuto, ma anche dalla mancata spesa per l'attività di riutilizzo, e il danno patrimoniale è causato agli enti territoriali, cioè i comuni (in generale i piccoli comuni dell'*hinterland*), ma anche la regione e la provincia che intervengono in via surrogatoria per sostenere le spese. Ho avuto modo di parlare con sindaci disperati perché per bonificare un capannone ci vogliono da 2 a 3 miliardi, una cifra che per un comune dell'*hinterland* milanese significa il fallimento.

A volte cerco di ipotizzare anche la ricettazione, per trovare delitti e figure di reato più gravi rispetto alle contravvenzioni previste dal Ronchi e con un termine prescrizione più lungo, con ciò però evidenziando che questi che sono dei reati satelliti sono in realtà reati cui dobbiamo aspirare per poter avere una garanzia di raggiungere la condanna. A volte, dicevo, cerco di ipotizzare anche la ricettazione di falsa documentazione, laddove però la falsa documentazione deve assolutamente essere una falsità materiale perché il legislatore non prevede come reato la falsità ideologica in scrittura privata, mentre lo prevede per la falsità materiale; ancorché il reato di falso materiale non sia procedibile sappiamo che il 648, ultimo comma, permette l'ipotesi di ricettazione.

Abbiamo poi altri reati contravvenzionali, che comunque non sono da meno. Sono il 650 quando c'è l'inosservanza del provvedimento sindacale piuttosto che il 674 quando l'area è pubblica o di pubblico transito, oppure quando l'attività reca molestia agli abitanti del vicinato (puzze, polveri). Abbiamo poi i reati connessi ai vincoli paesaggistici perché molto spesso - mi riporto qui a quanto diceva prima il presidente - si tratta di aree vincolate; in questo caso contestiamo il 734 come profilo sostanziale, il nuovo articolo 163 del decreto n. 490 del 1999 per il profilo formale e a volte l'articolo 8 del nuovo decreto in materia di evasione fiscale con riferimento alla emissione di

fatture per operazioni inesistenti quando vi è la prova che il fine sia di consentire l'evasione fiscale. Questo reato però non è facilmente ipotizzabile perché prevede alcuni requisiti, cioè la consapevolezza del giro-bolla, che si può provare quando — e fortunatamente abbiamo dei casi concreti in questo senso — riusciamo ad acquisire dei fogli da cui emerge la programmazione del giro-bolla fra produttore, trasportatore e destinatario finale, tramite le commerciali.

Mi è capitato a volte di verificare giro-bolla addirittura al casello autostradale, dove gli autisti dei camion effettuano delle vere e proprie trasformazioni cartolari del rifiuto con riferimento sia al codice sia alla quantità.

Detto ciò, passo ad illustrare i singoli procedimenti, ma a questo punto chiederei che si proceda in regime di segretezza, anche perché si tratta di fascicoli quasi tutti ancora nella fase delle indagini.

PRESIDENTE. D'accordo, desidero però ringraziarla fin d'ora per questa prima puntualissima analisi dei « buchi » normativi, ma anche delle possibilità che, nonostante questi « buchi », lei ha delineato. Debbo aggiungere che lei ha in qualche modo girato il coltello in una piaga del cuore della Commissione che da anni insiste per l'introduzione della fattispecie di reato contro l'ambiente nel codice penale; nonostante l'impegno finora messo in questa direzione e l'approvazione nel 1988 di un documento teso appunto ad introdurre una diversa normativa nel codice penale riguardo ai reati ambientali, purtroppo, fino al momento attuale, non si è dato alcun seguito concreto. Su questo terreno siamo ancora indietro, per cui poi è facile osservare che non può esserci associazione *a delinquere* se non c'è delitto e che i tempi per le pene sono tali che si arriva alla prescrizione, come è purtroppo anche esperienza della Commissione.

Propongo di proseguire in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE SPECCHIA

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta pubblica. Ringrazio la dottoressa Pirotta per il contributo molto esauriente che ha recato e la invito a far pervenire alla Commissione ulteriori dati e notizie relativi ai procedimenti testé segnalati che si renderanno disponibili.

PAOLA PIROTTA, *Sostituto procuratore della Repubblica di Milano.* Sì, quando depositerò gli avvisi ed avrò quindi l'indicazione di tutti gli indagati e dei capi di imputazione, se me lo chiedete già ora, farò una copia e la manderò alla Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha svolto il suo intervento della seduta del 21 giugno scorso; non essendovi commissari che intendono intervenire sulla proposta in titolo fa presente che rimane fissato alle ore 18 di martedì prossimo, 4 luglio 2000, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative e che il seguito dell'esame è previsto per il successivo mercoledì 5 luglio.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 22 giugno scorso è stata svolta la relazione sulla proposta in titolo. Do la parola al relatore, onorevole Gerardini.

FRANCO GERARDINI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto esprimere un ringraziamento per il buon lavoro svolto dai collaboratori della Commissione che hanno seguito direttamente la redazione del documento, anche perché ci troviamo di fronte ad uno dei pochissimi documenti riguardanti indagini, monitoraggi, ricerche sull'attuale gestione del ciclo dei rifiuti speciali sanitari.

Su questa problematica, soprattutto sul piano normativo, le controversie sono storiche in particolare per quanto riguarda le modalità di smaltimento. Siamo di fronte ad un *trend* di produzione di circa 150-200 mila tonnellate l'anno di rifiuti e a rischio infettivo; sono circa il 5 per mille dei rifiuti solidi urbani, ma si tratta di un segmento particolarmente delicato e complesso anche sul piano delle problematiche giuridiche connesse. La gestione del ciclo comporta una spesa complessiva per lo Stato di circa 500-600 miliardi di lire l'anno e dobbiamo purtroppo denunciare il fatto che anche questo settore è controllato da un ristretto numero di società.

Il problema più evidente è rappresentato dal rapporto tra la sterilizzazione del rifiuto e l'eventuale derubricazione a rifiuto urbano, a proposito del quale per circa un anno abbiamo assistito ad un rimpallarsi di responsabilità tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 45 del decreto Ronchi, approvato il 4 aprile del 2000 dalla Conferenza Stato-regioni, mantiene sostanzialmente questo rapporto tra sterilizzazione dei rifiuti e successive modalità di smaltimento dei rifiuti sterilizzati in una dimensione sibillina; l'articolo 11 del decreto interministeriale afferma infatti che i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Assistediamo quindi una sorta di doppio costo, quello della stabilizzazione più quello della termodistruzione. Su questo aspetto forse la Commissione potrebbe redigere una nota per chiedere maggiore chiarezza

nella definizione di questo decreto interministeriale, che attualmente credo sia alla registrazione della Corte dei conti.

In proposito il Ministero della sanità aveva una sua posizione anche giusta. Poiché la sterilizzazione Italia ha sempre rappresentato un costo aggiuntivo, si proponeva che, una volta sterilizzato, il rifiuto a rischio infettivo fosse di fatto equiparato ad un rifiuto urbano, ipotizzando anche la possibilità di smaltirlo in discarica, e comunque derubricandolo da rifiuto pericoloso con notevoli risparmi di gestione (si parla addirittura di circa 300 miliardi). Mi sembra che in questo decreto ministeriale il problema non venga risolto, o meglio, vi siano alcune contraddizioni per cui potremmo valutare l'opportunità di una nostra iniziativa. Si tratta tra l'altro di un rifiuto che di per sé ha un certo potere calorifico pari a oltre 4000 kcal (il tal quale ha circa 1.800 kcal e il sovrappeso circa 3.500), quindi può rappresentare anche una risorsa dal punto di vista energetico.

Il documento fa una disamina di carattere generale di queste problematiche ed entra nel merito di alcune questioni molto delicate; brevemente vorrei riassumere alcuni passaggi che a mio parere dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento. Per esempio, a proposito della compilazione delle schede fatta all'interno delle strutture sanitarie si evidenzia una diffusa carenza ed una difficoltà nel reperire da esse dati attendibili. Questo è un fatto particolarmente grave perché dimostra una mancanza di collegamento tra chi gestisce operativamente il rifiuto ospedaliero e chi dovrebbe curare gli aspetti amministrativi; ciò rappresenta un anello debole nella gestione di questo rifiuto.

Anche sulle modalità di conferimento vi sono situazioni veramente al limite della realtà, come per esempio il fatto di mettere in uno stesso contenitore rifiuti con differente codice Cer, mescolando quindi in una sorta di *cocktail* terribile rifiuti che dovrebbero invece essere separati in relazione alla loro pericolosità.

Una questione sulla quale credo che la Commissione dovrebbe indagare fino in fondo è quella della pesa, aspetto su cui le imprese interessate alla gestione di questi rifiuti hanno realizzato lucrosi guadagni. In alcuni casi la pesa viene addirittura effettuata dagli stessi trasportatori - quindi non all'interno delle strutture ospedaliere e sotto il controllo pubblico - i quali probabilmente registrano dati presunti. Se ci mettessimo in maniera certa ad approfondire questa problematica, probabilmente andrebbero in prigione e decine di persone, considerando che questo aspetto influisce sui costi di gestione di questo rifiuto, costi che, tra l'altro, sono completamente diversi da un luogo ad un altro. Il costo medio del solo incenerimento dei rifiuti in Italia dovrebbe essere di circa 1.100 lire al chilogrammo, si va invece dalle 800-900 lire al chilogrammo in Emilia Romagna alle 1.300 lire a Roma, fermo restando che negli ultimi tempi sembra che questi costi siano parzialmente diminuiti.

Resta comunque il fatto che queste problematiche sono le più delicate e all'origine di attività illegali da parte delle imprese e di atteggiamenti poco trasparenti all'interno delle strutture sanitarie interessate.

Inoltre, trovo molto pertinenti alcuni consigli o osservazioni contenute nel documento, in particolare a pagina 34 laddove, con molta ocularità, si affronta il delicato aspetto delle gare d'appalto. Infatti, alcune gare assegnate per volume possono concretizzare comportamenti collusivi ed innescare processi esclusivi da parte delle imprese. Nel documento si denuncia questo aspetto e giustamente si evidenzia la necessità di definire, magari anche attraverso delle linee guida, gare d'appalto determinate in peso e contratti di smaltimento stipulati per chilogrammi di rifiuti realmente prodotti. È questo, secondo me, uno dei passaggi forse più importanti sul piano della moralizzazione del settore contenuti nel documento. Allo stesso modo si chiede che le singole strutture sanitarie che producono e conferiscono questi rifiuti a soggetti terzi si

dotino di una pesa o di bilance in modo da effettuare a misura il conferimento del rifiuto, ad esempio, ai trasportatori autorizzati.

Ritengo dunque importantissimo il documento per avviare una moralizzazione nel settore, nel quale si nascondono illeciti di portata diffusissima. Il documento segnala la necessità di una maggiore attenzione in particolare dei direttori sanitari cui la legge ha conferito precise responsabilità per quanto riguarda la verifica del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti ai trasportatori o comunque agli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti stessi e denuncia una situazione di completa insensibilità rispetto alla problematica della gestione dei rifiuti sanitari all'interno delle strutture ospedaliere, dove c'è troppa disattenzione, genericità di compiti e responsabilità. Anche per questo ritengo che, una volta approvato, il documento dovrà essere fatto conoscere, con un'adeguata opera di informazione e sensibilizzazione, non solo a tutti gli operatori ma all'opinione pubblica, perché si renda conto come spesso e volentieri su queste problematiche l'erario pubblico abbia rappresentato la vittima di turno. Oggi si parla tanto della sanità e della necessità di elevare la qualità dei servizi, ma probabilmente con una maggiore ocularità nella gestione di questi rifiuti si potrebbero ottenere tante risorse da destinare poi al miglioramento del funzionamento di queste strutture.

Vorrei aggiungere che, come accennavo all'inizio, se questo decreto ministeriale resterà così com'è, esso non andrà a risolvere i problemi cui si è accennato quanto alla sterilizzazione e derubricazione del rifiuto sanitario a rifiuto urbano, per cui permarrà una anomala gestione rispetto ai costi di questo rifiuto.

Vorrei infine proporre una lieve modifica alla parte riguardante i rifiuti radioattivi. Mi riferisco alle grandi sorgenti radioterapiche, nella relazione che esse hanno con il rischio radiologico associato all'utilizzo di apparecchiature obsolete. Desidero ricordare in proposito che le sorgenti al Cesio 137 hanno ancora oggi

una elevata radioattività, pari a circa 3.7×10^{13} Bq=100G; la sostanza è il cloruro di Celio, friabile e solubile. L'intensa attività gamma potrebbe aver stressato le saldature della capsula di acciaio, che la contiene, con la conseguenza, in caso di urto o altro, di un reale pericolo di fuoriuscita di polvere di Cesio 137. Senza voler alimentare allarmismi superflui, sono però del parere che il Ministero della sanità dovrebbe finanziare l'allontanamento di queste sorgenti che possono essere trasportate magari in Germania presso un centro di recupero. Purtroppo l'operazione ha un costo di circa 200 milioni per sorgente.

Evidenzio questo aspetto tecnico-gestionale con riferimento in particolare a due casi più urgenti, rilevati dai nostri collaboratori, presso il Policlinico di Palermo e l'Ospedale civile di Barletta.

Ringrazio infine tutti i nostri consulenti e collaboratori, in particolare il dottor Costa, per un lavoro che ha consentito alla Commissione di mettere in alcune piaghe non solo il dito ma tutta la mano, evidenziando al tempo stesso alcuni correttivi per la gestione di questo tipo di rifiuti, per cercare di renderla più economica e più efficiente anche al fine di un salto di qualità nella più complessiva gestione del ciclo di questi rifiuti all'interno delle strutture ospedaliere.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e, non essendovi altri commissari che intendono intervenire, avverto che rimane fissato alle 18 di mercoledì 5 luglio il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, mentre il seguito dell'esame è previsto per la seduta di giovedì 6 luglio.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 5 luglio 2000, alle 13,30, per ascoltare il dottor Giovanni Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.

La seduta termina alle 15,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 13 luglio 2000.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC13-RIF-169
Lire 500